



CITTA' DI PARABITA
Provincia di Lecce
Il Sindaco

Ordinanza n. 15/2020
Reg. Gen. Ord. n. 20/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI E DIVIETO DI SPOSTAMENTO NELLE DIMORE ESTIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI PASQUA E PASQUETTA.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante "primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

LETTI i DPCM del 23 febbraio 2020, dell'8/3/2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, il DPCM del 22 marzo 2020 che recita che "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1";

LETTO il DPCM del 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

PRESO ATTO che l'art.3 del D.L. n. 19/2020, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26/03/2020, ha inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purché non in contrasto con le misure statali;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, la quale all'art. 1, lett. d), ha previsto "nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

VISTA la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 39278 del 08/04/2020, registrata al protocollo del Comune n. 6949 del 08/04/2020, in relazione a quanto disposto dall'Ordinanza Ministero Salute di

cui al punto precedente, si sollecita ogni opportuna iniziativa finalizzata al rispetto della disposizione citata;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale all'art. 1, lett.b, ha previsto "e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

DATO ATTO che nel caso specifico del comune di Parabita, molti soggetti dispongono di abitazione nel territorio comunale, con particolare riferimento alle zone agricole, diversa da quella in cui abitualmente dimorano;

CONSIDERATO, altresì, che con l'approssimarsi delle festività pasquali c'è il rischio di numerosi spostamenti da parte di soggetti e proprietari di seconde case (anche non residenti nel comune di Parabita), ai quali, in osservanza delle vigenti disposizioni governative e regionali, è vietato accedere al nostro territorio comunale;

RITENUTO che è necessario:

1. monitorare e disciplinare gli spostamenti di accesso al territorio comunale, nonché quelli all'interno dello stesso verso le dimore estive, al fine di scongiurare prevedibili movimenti di proprietari di seconde case durante le festività pasquali con l'evidente pericolo di contagi, introducendo un controllo preventivo obbligatorio sulle motivazioni degli spostamenti, che fornisca ulteriori elementi utili a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;
2. attuare pienamente le misure stabilite dal Governo e dalla Regione che vietano gli spostamenti al fine di scongiurare la diffusione del virus, prevedendo che, qualora in fase di controllo successivo allo spostamento, si riscontri una irregolarità dello stesso, al trasgressore sanzionato non sia consentita la permanenza sul territorio;

VISTO che domenica 12 aprile ricorre la Santa Pasqua e lunedì 13 aprile la ricorrenza del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta);

TENUTO CONTO, altresì che:

1. la peculiarità delle giornate di festa, l'apertura degli esercizi commerciali potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari e pertanto causare possibili assembramenti;
2. alcune sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero generale dei lavoratori del commercio alimentare (Filcams Cgil di Puglia e Lecce) per le giornate di Pasqua e Pasquetta per protestare contro le condizioni di scarsa sicurezza e di elevato stress psico-fisico dei lavoratori del comparto, e che altre sigle (Uiltucs di Lecce) hanno manifestato comunque la contrarietà alle aperture commerciali nei giorni del 12 e 13 aprile, pur non aderendo allo sciopero. Vi sono pertanto indifferibili motivi di urgente tutela sanitaria e di tutela dei lavoratori;
3. l'attuale situazione di emergenza impone la prevalenza del principio di precauzione per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini su ogni altra esigenza economica;
4. al contempo occorre vigilare per evitare spostamenti ingiustificati dei cittadini in specie nelle predette giornate di festività;

VISTO che, ai sensi dell'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 del Testo Unico degli Enti Locali, il Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 avente per oggetto "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 della Legge n. 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

RITENUTA, quindi, la propria competenza in materia;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento, è esecutivo dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Parabita e trova applicazione fino al 13/04/2020;

ORDINA

PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA,

- 1) **LA CHIUSURA** per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, ricadenti sul territorio comunale ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;
- 2) per i giorni 12 aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell'Angelo, Pasquetta) **IL DIVIETO** a chiunque di entrare nel territorio del Comune di Parabita, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute e per comprovate e documentate necessità ed urgenza consentite dalle disposizioni statali e regionali;
- 3) **È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE** di spostarsi dall'abitazione in cui abitualmente dimora verso altre abitazioni (seconde case, dimore estive, stagionali, etc.) ubicate nel territorio comunale;

AVVISA

- 1) che sulle vie di entrata ed uscita dalla città, con particolare attenzione alle direttrici dei luoghi di villeggiatura del Comune:
 - la Polizia Locale, per la verifica della stretta necessità degli spostamenti secondo le norme emergenziali in vigore, effettuerà degli appositi controlli;
 - le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che operano all'interno del C.O.C., forniranno il necessario supporto alla Polizia Locale, assicurando unicamente una attività di informazione alla popolazione e di presidio del territorio;
- 2) a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica;
- 3) a norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa Gianfreda, Responsabile del 4 Settore.

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus covid-19.

DISPONE

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le disposizioni in materia di misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus covid-19, perseguendo i trasgressori a termini di legge, con l'applicazione dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previsto dal richiamato art. 4.

Di dare la più ampia diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Parabita www.comune.parabita.le.it e con ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

Di trasmette la presente ordinanza:

- alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
- alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile - servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Parabita - t1e26387@pec.carabinieri.it;
- al Commissariato Polizia di Stato di Gallipoli - comm.gallipoli.le@pecps.poliziadistato.it;
- al Comando Compagnia di Finanza di Gallipoli - le1070000p@pec.gdf.it;
- al Gruppo Carabinieri Forestale – Stazione di Gallipoli - fle43453@pec.carabinieri.it;
- al Comando Polizia Provinciale di Lecce - poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
- al locale Comando di Polizia Locale – Sede;
- all'Associazione di Volontariato Protezione Civile C.B. "C.O.V.E.R. - protezionecivilecover@pec.it;
- all'Associazione Protezione Civile "F. Cataldi" – protezionecivileparabita@pec.it.

Dalla Residenza Municipale, li 09-04-2020

 **IL SINDACO**
Dot. Stefano Prete